

Spett.le società
c.a. Amm.ne del Personale

Milano, 4 agosto 2020

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020; Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020 sono stati pubblicati:

1. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che, considerato l'attuale contesto di rischio sanitario, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 del termine ultimo dello stato di emergenza;
2. il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 che riporta, nell'allegato 1, l'elenco delle disposizioni contenute nei Decreti Legge n. 19/2020 e n. 33/2020 prorogate al 15 ottobre 2020.

Di seguito illustriamo le principali misure di interesse giuslavoristico che, per effetto della pubblicazione dei summenzionati atti, sono quindi da intendersi **prorogate fino al 15 ottobre 2020**.

a. Smart working: procedura semplificata.

L'articolo 90 del D.L. n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza. Alla luce di tale proroga, si ritiene pertanto che la procedura semplificata - ovvero senza necessità di accordo individuale con il lavoratore- sia utilizzabile fino al 15 ottobre p.v..

b. Smart working: lavoratori con handicap e/o nuclei familiari con portatori di handicap

I lavoratori dipendenti portatori di handicap grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con handicap grave hanno diritto -fino al 15 ottobre p.v.- a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione stessa.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

c. Misure di contenimento del contagio: dispositivi di protezione individuale

Le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate -fino al 15 ottobre p.v.- dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Nota bene: Smart working per i lavoratori genitori di figli di età fino a 14 anni

Preme evidenziare che le disposizioni di cui all'articolo 90 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che disciplinano il diritto al lavoro agile per i dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 sono prorogate **fino al 14 settembre 2020** (data di inizio dell'anno scolastico), anziché fino al 15 ottobre 2020. Tale facoltà è subordinata al fatto che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, sempreché il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Il DL n. 83/2020 precisa infine che tutti i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1 al decreto stesso, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, e la loro scadenza resta pertanto fissata al 31 luglio 2020 u.s..

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)